



Oggetto: D.lgs. 116/2020: TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - CHIARIMENTI

Il D. Lgs. 116/2020 ha aggiunto all'articolo 198 del Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) il nuovo comma 2 bis, che dispone:

“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”.

Il termine entro il quale si possa esercitare la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta, termine riportato all'interno del “Decreto Sostegni” (D. L. n. 41 del 22 marzo 2021), è, per le imprese che vogliono uscire dal servizio pubblico, il **31 maggio** di ciascun anno, per permettere ai Comuni di deliberare già quest'anno le tariffe entro il 30 giugno.

La disposizione del "decreto Sostegni" ha introdotto un termine entro cui l'utente non domestico deve comunicare la sua scelta al Comune (o al gestore nel caso della tariffa corrispettiva), di uscire fuori dal servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani, fissandolo al 31 maggio di ogni anno. La formulazione adottata dalla norma, tuttavia, non prevede che la scelta dell'operatore abbia decorrenza dall'anno successivo, come sarebbe stato auspicabile per evidenti ragioni di organizzazione del servizio pubblico e di quantificazione dei relativi costi, anche al fine di ridurre l'impatto tariffario sulle altre utenze del servizio rifiuti.

La mancanza della precisazione circa la decorrenza dell'efficacia dall'anno successivo della comunicazione di uscita dal servizio pubblico crea un problema sicuramente per l'anno 2021, perché il termine del 31 maggio per presentare la comunicazione, anche alla luce del differimento del termine per l'approvazione delle tariffe al 30 giugno, non consentirebbe agli enti, data la ristrettezza dei tempi, di valutare l'impatto delle scelte operate dagli utenti sulle tariffe 2021. Per gli anni successivi al 2021, la stessa formulazione rischia di mettere a repentaglio gli equilibri del sistema, quando, a regime, il piano finanziario e le tariffe vanno definite entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Pertanto, è stato richiesto un intervento interpretativo che chiarisca la decorrenza della scelta dall'anno successivo. In questo modo gli enti, conoscendo già a maggio dell'anno precedente quali sono le utenze che usciranno dal servizio pubblico, potranno valutarne l'impatto sul servizio e sulle tariffe e adottare gli opportuni interventi.

L'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha predisposto una serie di emendamenti al Ddl AS 2144 “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, recante misure urgenti in materia di sostegno

alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" tra cui al punto 10 la modifica alla "Decorrenza dell'efficacia delle comunicazioni di uscita dal servizio pubblico dei rifiuti". Nello specifico ha richiesto dopo l'articolo 30, l'inserimento dell'Articolo 30-bis. **"Decorrenza dell'efficacia delle comunicazioni di uscita del servizio pubblico dei rifiuti"**.

All'articolo 30, comma 5 del decreto-legge 41 del 22 marzo 2021, alla fine del comma, dopo le parole "entro il 31 maggio di ciascun anno" sono aggiunte le parole: "e ha efficacia, anche ai fini dell'applicazione della TARI e della tariffa corrispettiva, **dall'anno successivo**. Per l'anno 2021 restano valide le agevolazioni regolamentate per il 2020 dai comuni in base all'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui misura non può essere variata in senso peggiorativo con riferimento a ciascuna unità non domestica."

Ad oggi il maxiemendamento è stato approvato in Senato, sostituendo all'articolo 30 il comma 5 con «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.».

Ora il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro **il 21 maggio**, passa all'esame della Camera dei deputati.

Salvo diverse interpretazioni normative, coloro che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti, devono comunicarlo entro il 31 maggio 2021, per ottenere l'esenzione della quota variabile TARI dal 01 gennaio 2022.

Cordialità

Il Funzionario Responsabile

f.to Dott.ssa Roberta De Sio